

MODULO G

Le imprese bancarie:
aspetti normativi,
gestionali e organizzativi

U.D. 1

Il sistema finanziario e l'attività
bancaria nell'ordinamento
italiano



Paragrafo 10

I vincoli amministrativi
pag. 23

Paragrafo 11

Norme sulla trasparenza
pag. 25

Aziende bancarie: patrimonio di vigilanza e indici di solidità patrimoniale

U.D. 1 pag. 25

Il testo che segue va a sostituire integralmente, ampliandolo, il contenuto dello SPAZIO APERTO Il patrimonio di vigilanza, riportato alla fine del paragrafo sopra specificato.

Le norme relative al controllo dei rischi assunti dalle banche fanno riferimento a una nozione di *patrimonio* diversa e assai più ampia di quella che è propria della dottrina economico-aziendale. Si parla, infatti, di **patrimonio di vigilanza**. In base alla direttiva sulla composizione dei **mezzi propri** degli enti creditizi comunitari, il patrimonio di vigilanza comprende le due categorie sotto indicate.

1. Il patrimonio di base (Tier 1 o patrimonio primario) che è la quota più solida e facilmente disponibile del patrimonio della banca e che comprende:

- il *capitale versato* e l'eventuale *sovraprezzo di emissione* delle azioni o quote;
- le *riserve legali e statutarie* e gli *utili portati a nuovo* in sede di destinazione del risultato d'esercizio;
- gli *strumenti innovativi e non innovativi* di capitale, entro un certo limite di computabilità;
- l'*utile del periodo* al netto dei dividendi e delle somme da erogare in beneficenza.

Dal totale dei suddetti elementi va dedotto l'ammontare delle *azioni proprie*, dell'*avviamento* e delle *immobilizzazioni immateriali*, delle *perdite* del periodo e di quelle degli esercizi precedenti.

Inoltre, la Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione altri elementi che per le loro caratteristiche possano annacquare il patrimonio di base.

2. Il patrimonio supplementare (Tier 2) che può includere entro un certo importo complessivo non superiore all'ammontare del capitale di base:

- le *riserve di rivalutazione*;
- taluni *altri elementi* che, pur non avendo qualità di "patrimonio", sono ad esso assimilabili in quanto rappresentano uno stabile apporto di mezzi finanziari alla gestione dell'istituzione creditizia, come, per esempio, i prestiti a lunga scadenza o di durata indeterminata, il cui rimborso sia contrattualmente *subordinato*, in caso di liquidazione dell'istituzione creditizia, al rimborso degli altri creditori e, in particolare, dei depositanti (sono i cosiddetti **prestiti subordinati** e **prestiti irredimibili**).

Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicità trimestrale e non può essere inferiore al *capitale minimo* richiesto per ottenere dalla Banca d'Italia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.



Il patrimonio di base è utilizzato nel calcolo di due *indici* significativi che *misurano la solidità patrimoniale* della banca, cioè se è adeguatamente capitalizzata o se invece avrà bisogno di ricorrere ad aumenti di capitale.

Tali indici sono:

- il **Tier 1 ratio**, che è dato dal rapporto tra il patrimonio di base della banca e le sue attività a rischio ponderate;
- il **Core Tier 1 ratio**, dato dal rapporto tra il patrimonio di base al netto delle *preference shares*¹ e le sue attività a rischio ponderate; esso misura la capacità della banca di sostenere la propria attività con il suo patrimonio. Tale indice non deve essere inferiore al 6%: più è elevato e migliore è la *solvibilità* della banca.

Controversie cliente-banca: risoluzione extragiudiziale

U.D. 1 pag. 26

Quanto segue sostituisce e amplia il contenuto dello SPAZIO APERTO L'Ufficio Reclami e l'Ombudsman bancario, riportato nel paragrafo 11.

Per risolvere in modo più rapido ed economico le controversie che possono sorgere fra banca e cliente "**consumatore**" di servizi bancari, il Testo unico bancario (TUB) ha previsto la creazione di strumenti alternativi al ricorso all'autorità giudiziaria.

1. Per iniziativa dell'ABI (*Associazione Bancaria Italiana*), le banche che hanno aderito all'accordo hanno costituito al loro interno l'**Ufficio Reclami**, una struttura chiamata a esaminare i reclami presentati dai clienti che ritengano ingiusto il trattamento subito dalla propria banca (in materia di valute applicate, di tassi di interesse troppo bassi o eccessivamente elevati, di commissioni e spese ingiustificatamente alte, ecc.). L'Ufficio deve rispondere entro 30 giorni al **reclamo scritto** presentato dal cliente; trascorso inutilmente questo termine, o nel caso in cui la risposta sia insoddisfacente o il reclamo sia respinto, il cliente potrà rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario*.

2. L'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) è un organismo collegiale, indipendente e imparziale, istituito dalla Banca d'Italia per favorire una *soluzione extragiudiziale* delle controversie tra clienti e banche o intermediari finanziari, riguardanti i *servizi bancari e finanziari in genere* (conti correnti, mutui, finanziamenti, assegni), il cui valore economico non superi un certo importo. Le decisioni dell'Arbitro non sono vincolanti, ma se l'intermediario non le rispetta l'inadempimento viene reso pubblico, mentre il cliente, se insoddisfatto, può ricorrere all'autorità giudiziaria.

3. L'**Ombudsman bancario** (*difensore civico*) è un organismo di definizione delle liti alternativo al giudice, che, dopo la costituzione dell'ABF, ha circoscritto il suo intervento alle *controversie riguardanti i servizi e le attività di investimento finanziario, le operazioni in strumenti finanziari derivati e i bonifici transfrontalieri*, il cui valore non superi un certo importo.

¹ Le *preference shares* sono strumenti innovativi di capitale emessi, di norma, da controllate estere, e inseriti nel patrimonio di base se aventi caratteristiche che garantiscono la stabilità patrimoniale delle banche.

MODULO H

I prodotti bancari:
la raccolta, gli impieghi
e i servizi

Aggiornamenti
ONLINE

<p>U.D. 1 Gli strumenti della raccolta bancaria: i depositi e i conti correnti</p>	<p>Paragrafo 3 I depositi a risparmio liberi pag. 93</p> <p>SPAZIO APERTO Mezzi bancari di pagamento pag. 106</p> <p>Paragrafo 9.2 La tenuta dei c/c di corrispondenza pag. 110</p> <p>Paragrafo 9.3 Le liquidazioni periodiche del conto pag. 115</p>
<p>U.D.2 Il fido bancario e le operazioni d'impiego</p>	<p>Paragrafo 8.1 Le aperture di credito in conto corrente pag. 173</p>
<p>U.D. 3 Le prestazioni di servizi nella gestione delle banche</p>	<p>Paragrafo 7 Le carte di credito pag. 260</p>
<p>U.D. 5 Il bilancio delle banche: formazione e analisi</p>	<p>Paragrafo 4 La relazione semestrale pag. 314</p> <p>Paragrafo 5 L'analisi dei bilanci bancari: cenni pag. 317</p>

Nuovi limiti di importo per i libretti di deposito al portatore

U.D. 1 pag. 93

*Il testo che segue va a rettificare e integrare il contenuto del paragrafo 3 con riferimento ai **nuovi limiti di importo** stabiliti per i libretti di deposito "**al portatore**" nell'ambito della normativa antiriciclaggio.*

La normativa antiriciclaggio prevede un *importo limite* a partire dal quale i libretti di deposito non possono essere "al portatore".

Tale limite, inizialmente fissato in euro 5.000 dal D.Lgs. n° 231/2007, è stato poi più volte modificato con successivi provvedimenti:

- è stato elevato a euro 12.500 con il decreto legge 25 giugno 2008, n° 112;
- è stato ripristinato a euro 5.000 con il decreto legge 31 maggio 2010, n° 78;
- è stato ulteriormente ridotto a **euro 2.500** con il decreto legge 13 agosto 2011, n° 138, adottato nell'ambito della manovra estiva 2011, tendente a fronteggiare la grave situazione di crisi economico-finanziaria.

Di conseguenza, a partire dal 13 agosto 2011:

1. non è possibile aprire libretti di deposito per un importo che sia *pari o superiore* a euro 2.500;



2. occorre regolarizzare i libretti di deposito il cui saldo sia *uguale o superiore* al suddetto limite:

- eseguendo un prelevamento in modo da ridurre il saldo a un importo inferiore a euro 2.500;
- estinguendoli;
- traformandoli in libretti nominativi (previa loro estinzione).

Modifiche alle norme in materia di assegni

U.D. 1 pagg. 106-107

*Il testo che segue va a rettificare e integrare il contenuto dello SPAZIO APERTO sopra richiamato, con riferimento alle limitazioni stabilite, nell'ambito della normativa anticiclaggio, per l'emissione di assegni bancari, circolari e postali **liberamente trasferibili**.*

In attuazione di una direttiva europea tendente a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose, sono state introdotte alcune norme fortemente limitatrici della *trasferibilità* degli assegni bancari, circolari e postali. In particolare tali norme prevedono:

- che *in via normale*, le banche e Poste Italiane S.p.A. rilascino libretti di assegni bancari e postali già muniti della clausola "**non trasferibile**";
- che il correntista possa chiedere *per iscritto* il rilascio di uno o più moduli di assegni "**in forma libera**", pagando, in tal caso, un'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun modulo;
- che gli assegni bancari e postali di importo *pari o superiore a euro 2.500* (limite così fissato dal decreto legge n° 138/2011) debbano in ogni caso contenere l'indicazione del beneficiario e la clausola "**non trasferibile**";
- che gli assegni bancari e postali emessi a favore del traente (assegni "*all'ordine mio proprio*" oppure "*all'ordine di me medesimo*") possano essere girati soltanto *per l'incasso* a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
- che gli **assegni circolari** di importo *inferiore a euro 2.500* possano essere emessi, su richiesta scritta del cliente, senza la clausola di non trasferibilità, ma in ogni caso con l'indicazione del beneficiario (e con il pagamento dell'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno).

Nuove valute per l'accreditamento di assegni e bonifici

U.D. 1 pag. 113

*Si segnalano qui le nuove valute per l'accreditamento di **assegni bancari e circolari** e di **bonifici a favore dei correntisti**, le quali vanno a rettificare quelle indicate nella tabella delle valute riportata nel paragrafo 9.2.*

A seguito del decreto legge n° 78/2009, convertito con la legge n° 102/2009, e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n° 11, che ha recepito la direttiva europea sui sistemi di pagamento, risultano modificate le **valute** per l'**accredito di assegni bancari e circolari** nonché quelle per l'**accredito dei bonifici**.

In particolare:

- per il versamento di **assegni circolari** la valuta di accredito non può mai superare *1 giorno lavorativo successivo a quello del versamento*;
- per il versamento di **assegni bancari** la valuta di accredito non può mai superare *3 giorni lavorativi successivi a quello del versamento*;
- per i **bonifici** è previsto che la banca dell'ordinante accrediti il conto della banca del beneficiario *entro il giorno lavorativo successivo* a quello di ricezione dell'ordine e che quest'ultima accrediti *nella stessa giornata* il conto corrente del beneficiario.

Conseguentemente il punto 2 e il punto 8 della tabella di pag. 113 vanno così modificati:



2. VERSAMENTI: <ul style="list-style-type: none"> ■ di denaro contante (anche versato tramite cassa continua) ■ di assegni circolari: <ul style="list-style-type: none"> - emessi dallo stesso istituto - emessi da altri istituti e di vaglia cambiari della Banca d'Italia ■ di vaglia postali ■ di assegni bancari: <ul style="list-style-type: none"> - tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento - tratti su altri sportelli dell'istituto - tratti su altre banche ■ di assegni di c/c postale 	<ul style="list-style-type: none"> ■ stesso giorno del versamento ■ stesso giorno del versamento ■ 1° giorno lavorativo successivo a quello del versamento ■ 3° giorno lavorativo successivo a quello del versamento ■ stesso giorno del versamento ■ 2° giorno lavorativo successivo a quello del versamento ■ 3° giorno lavorativo successivo a quello del versamento ■ 3° giorno lavorativo successivo a quello del versamento
...	...
8. BONIFICI A FAVORE DEL CORRENTISTA: <ul style="list-style-type: none"> ■ disposti dallo stesso a favore proprio da altro c/c presso la medesima banca (giroconto) ■ disposti da terzi senza predeterminazione della valuta ■ disposti da terzi con valuta predeterminata 	<ul style="list-style-type: none"> valuta compensata stesso giorno dell'accredito la valuta fissata dall'ordinante

Nuove norme in materia di commissione di massimo scoperto

U.D. 1 pag. 116
U.D. 2 pagg. 175-176

*Il testo che segue costituisce un aggiornamento del paragrafo 9.3, per la parte riguardante la vecchia **commissione sul massimo scoperto**, compenso in merito al quale è più volte intervenuto recentemente il nostro legislatore. Le considerazioni svolte in questa sede valgono anche per le **aperture di credito in c/c**, trattate nell'**U.D. 2** - paragrafo 8.1, pag. 173.*

In passato la **commissione di massimo scoperto** veniva applicata secondo modalità ispirate soprattutto agli usi bancari e in misura notevolmente variabile da banca a banca, che si traduceva in un pesante aggravio di costi a carico della clientela anche per scoperti di brevissima durata, anche se dovuti al semplice gioco delle valute.

Ora, con il decreto legge n° 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2, è stata introdotta una precisa regolamentazione della materia, stabilendo la **nullità** delle clausole contrattuali che prevedono una commissione di massimo scoperto nei seguenti casi:

- quando il conto presenti saldi a debito del cliente per un *periodo continuativo inferiore a 30 giorni*;
- quando si verificano saldi a debito **in assenza di fido** (ad esempio, per scoperture "tollerate" in mancanza di un'esplicita concessione di fido).

Quindi, in linea generale, la commissione di massimo scoperto risulta applicabile solamente per scoperture di durata *almeno pari a 30 giorni*.

Sono altresì **nulle**:

- le clausole che prevedono una remunerazione per la banca per la *messa a disposizione* di fondi a favore del titolare di un conto corrente indipendentemente dall'*effettivo utilizzo* delle somme;
- le clausole che prevedono una remunerazione per la banca indipendentemente dall'*effettiva durata dell'utilizzo dei fondi*.

In questi casi, però, la nullità può essere superata con *patto scritto*, non tacitamente rinnovabile, che, oltre al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, fissi, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione dei fondi.

A seguito di tali norme, le banche hanno introdotto, con nomi e regole differenti, varie commissioni sostitutive che, in molti casi, risultavano più onerose di quella



abolita. Le nuove commissioni, infatti, non si applicano sul più elevato saldo negativo verificatosi sul conto, ma sull'intero importo del fido concesso: da qui le nuove denominazioni di **commissione sull'accordato** (C.S.A.) o di **commissione disponibilità fondi** (C.D.F.).

Per ovviare all'inconveniente di cui sopra, allora, il legislatore ha disposto che tale corrispettivo *non può comunque superare lo 0,50% trimestrale dell'importo del fido*. Le modalità applicative della C.D.F. variano da banca a banca ma, come si è detto, questa si calcola solitamente sull'importo complessivo del fido accordato e ciò avviene quali che ne siano le forme tecniche e indipendentemente dalle garanzie da cui siano eventualmente assistite.

Nuovi soggetti del sistema creditizio: gli "istituti di pagamento"

U.D. 3 pag. 260

*Il testo che segue ha per oggetto una nuova categoria di soggetti del sistema finanziario, gli **istituti di pagamento**, e va a integrare il contenuto del paragrafo sopra indicato.*

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n° 11, che ha recepito la direttiva 2007/64/CE, ha introdotto una nuova figura di soggetti che possono prestare servizi di pagamento nei confronti dei consumatori: si tratta degli "istituti di pagamento".

Gli **istituti di pagamento** sono imprese costituite da soggetti che già dispongono di una vasta rete di clienti (catene di supermercati, operatori di telefonia mobile, catene di distributori di carburanti, autogrill, ecc.), le quali sono *autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare al pubblico servizi di pagamento*. Essi sono iscritti in un apposito **albo** tenuto dalla stessa Banca d'Italia, costantemente aggiornato e liberamente consultabile e accessibile anche attraverso internet.

Per ottenere l'**autorizzazione**, gli istituti di pagamento devono possedere particolari requisiti, i principali dei quali sono:

1. la *forma giuridica di società di capitali* con sede e direzione generale in Italia;
2. un *capitale versato non inferiore ai limiti stabiliti dalla Banca d'Italia* in relazione all'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta;
3. la presentazione di un *programma* circa l'*attività iniziale* e la *struttura organizzativa* con la quale si intende svolgerla;
4. il possesso di requisiti di *onorabilità* e di *professionalità* da parte dei soci con partecipazioni "qualificate" e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Come **attività principali**, gli istituti di pagamento possono *prestare servizi di pagamento* e detenere i fondi della clientela in appositi **conti di pagamento**, utilizzati esclusivamente per tali servizi e che non fruttano interessi.

Essi possono anche svolgere **attività accessorie**, quali:

- servizi operativi e servizi accessori, a essi strettamente connessi (garanzia dei pagamenti, servizi di cambio, attività di custodia, registrazione e trattamento di dati, ecc.);
- gestione di sistemi di pagamento;
- concessione di finanziamenti di breve durata, strettamente collegati ai servizi di pagamento prestati e senza utilizzare fondi ricevuti o detenuti per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

Gli istituti di pagamento *non possono svolgere attività di **raccolta del risparmio***, che è riservata alle banche, ma possono esercitare attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.

L'attività di questi istituti si basa sui già citati **conti di pagamento** che possono es-



sere alimentati con denaro contante, con trasferimenti di denaro da conti correnti o carte di credito, con accrediti di stipendi, ecc.

Con i fondi disponibili su tali conti si possono poi pagare rifornimenti di carburante, spese nei supermercati, parcheggi, utenze, spettacoli ed eseguire altri micropagamenti, utilizzando carte prepagate, carte di credito o di debito o semplicemente mediante un collegamento diretto tramite il *wireless* del cellulare.

L'informazione finanziaria periodica nelle banche

U.D. 5 pag. 314

Il testo che segue tratta dell'informazione finanziaria periodica delle banche e sostituisce il contenuto del paragrafo 4 dell'U.D. 5.

La periodicità annuale con cui viene redatto il bilancio d'esercizio è inadeguata a fornire l'informativa di cui necessitano le varie e molteplici categorie di soggetti interessati alle vicende e ai risultati economico-finanziari e patrimoniali delle banche. Tra questi soggetti vi sono gli azionisti e i dipendenti della banca, i suoi clienti, i depositanti, le altre banche, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'Erario e, non ultimi, gli operatori dei mercati mobiliari.

Per questo, le **società quotate** – e fra esse le banche – devono pubblicare, oltre che una *relazione finanziaria annuale*, anche una *relazione finanziaria semestrale* e un *resoconto intermedio di gestione* relativi al primo e al terzo trimestre dell'esercizio (art. 154-ter del *Testo unico della finanza*).

1. La **relazione finanziaria annuale** comprende il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, se redatto, e la relazione sulla gestione. Essa deve essere pubblicata *entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio* insieme con le relazioni di revisione.
2. La **relazione finanziaria semestrale**, che va pubblicata *entro 60 giorni dalla chiusura del 1° semestre dell'esercizio*, comprende:
 - il *bilancio semestrale abbreviato*, redatto secondo i principi contabili internazionali;
 - la *relazione intermedia sulla gestione*, che deve contenere almeno:
 - i riferimenti agli eventi importanti verificatisi nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato;
 - una descrizione dei principali rischi e incertezze che gravano sulla seconda parte dell'esercizio;
 - informazioni sulle operazioni di rilievo compiute con parti correlate (società controllate, collegate, controllanti, ecc.).
3. Il **resoconto intermedio di gestione**, che deve essere pubblicato *entro 45 giorni dalla chiusura del 1° e del 3° trimestre dell'esercizio*, deve fornire:
 - una descrizione generale della *situazione patrimoniale* e dell'*andamento economico* della società e delle sue controllate;
 - un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni compiute nel trimestre e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale della società e delle sue controllate.

L'analisi dei bilanci bancari

U.D. 5 pagg. 317-320

*Il contenuto del paragrafo 5 dell'U.D. sul bilancio bancario viene integralmente sostituito con il testo che segue, il quale comprende anche un VEDIAMO INSIEME con il calcolo dei principali **indici di bilancio** caratteristici delle banche.*

Dopo la breve trattazione riservata alla complessa problematica dei bilanci bancari, consideriamo alcuni concetti fondamentali in materia di analisi e interpretazione



dei dati che da essi emergono. A tal fine, ci limiteremo però a proporre la determinazione di alcuni significativi **indici** o **ratios** caratteristici della gestione bancaria. Come per le analisi di bilancio delle aziende mercantili e industriali, è necessario procedere in via preliminare a una **riclassificazione** dello Stato patrimoniale e del Conto economico, un'operazione che si presenta di notevole difficoltà, soprattutto per l'analista esterno, dato il carattere estremamente sintetico dei prospetti contabili.

Tuttavia, i bilanci pubblici delle maggiori banche riportano anche lo Stato patrimoniale riclassificato e il Conto economico riclassificato, nonché una serie di indicatori di grande interesse, tra i quali i seguenti due **coefficienti patrimoniali** già visti nella parte introduttiva:

$$\text{Tier 1 ratio} = \frac{\text{Patrimonio di base (Tier 1)}}{\text{Totale attività ponderate per il rischio}} \times 100$$

$$\text{Core Tier 1 ratio} = \frac{\text{Patrimonio di base} - \text{Preferences shares}}{\text{Totale attività ponderate per il rischio}} \times 100$$

Prima di proporre i principali indici di bilancio, però, è bene chiarire il significato di alcuni termini tecnici, di cui diamo una definizione sintetica nella tabella che segue.

Termini	Significato
Capitale proprio	È costituito dal capitale sociale (o dal fondo di dotazione), dalle riserve proprie, dagli altri strumenti di capitale, dedotte le azioni proprie in possesso della banca
Raccolta diretta	Comprende i <i>debiti verso la clientela</i> (depositi a risparmio liberi e vincolati, conti correnti passivi, pronti contro termine, ecc.), i <i>titoli in circolazione</i> (obbligazioni e altri titoli emessi, inclusi i certificati di deposito) e le passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>
Liquidità	È un aggregato composto dalla somma dei valori in cassa, delle disponibilità liquide in depositi e conti correnti presso altre banche, compresi i fondi liberi presso la Banca d'Italia, e altri impieghi liquidi o di facile liquidabilità
Impieghi economici	Sono gli impieghi verso la clientela , cioè i <i>crediti per cassa</i> accordati alla clientela ordinaria (conti correnti attivi, portafoglio, anticipazioni, prestiti personali, ecc.)
Impieghi finanziari	Sono i valori di tutte le attività finanziarie iscritte in bilancio, quale che ne siano la natura (azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari) e le modalità di remunerazione (partecipazione agli utili, tasso fisso, tasso variabile, ecc.)

In base ai dati dello Stato patrimoniale riclassificato è possibile calcolare alcuni indici che riflettono, tra l'altro, la *struttura*, la *rischiosità* e la *produttività* della banca.

1. Indici di struttura

I principali indicatori della struttura patrimoniale dell'azienda bancaria sono rappresentati dai seguenti rapporti percentuali:

$$\frac{\text{Crediti verso la clientela}}{\text{Totale attività}} \times 100$$

Indica quale percentuale del totale degli investimenti della banca è rappresentata dagli impieghi creditizi verso la clientela

$$\frac{\text{Attivo immobilizzato}}{\text{Totale attività}} \times 100$$

Indica quale percentuale del totale degli investimenti della banca è rappresentata da immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (partecipazioni)



$$\frac{\text{Raccolta diretta}}{\text{Totale attività}} \times 100$$

Indica in quale misura percentuale gli investimenti della banca sono finanziati con fondi raccolti in varie forme presso la clientela

$$\frac{\text{Crediti verso la clientela}}{\text{Raccolta diretta}} \times 100$$

È un indice di **operatività**, che esprime la misura in cui la banca utilizza per prestiti alla clientela i fondi raccolti e, quindi, il peso dell'attività di **intermediazione creditizia**

2. Indici di rischiosità

I due indici che seguono evidenziano il livello delle posizioni "in sofferenza" presenti nel patrimonio della banca:

$$\frac{\text{Sofferenze nette}}{\text{Crediti netti verso la clientela}} \times 100$$

Segnala in quale percentuale i crediti verso la clientela sono considerati a **rischio di perdite** per insolvenza dei debitori

$$\frac{\text{Rettifiche di valore su sofferenze}}{\text{Sofferenze lorde}} \times 100$$

È la percentuale degli accantonamenti complessivamente operati a **copertura dei rischi** su crediti in sofferenza e, quindi, indica la misura in cui le possibili insolvenze **non incideranno** sui futuri esercizi

3. Indici di produttività

I principali indici di produttività si riferiscono soprattutto al **personale dipendente**, di cui misurano i rendimenti in termini di raccolta e di impieghi creditizi:

$$\frac{\text{Raccolta diretta}}{\text{Numero di dipendenti}}$$

Il rapporto indica (di solito in migliaia di euro) l'importo delle somme raccolte presso la clientela per **ogni unità di personale** impiegata

$$\frac{\text{Crediti verso la clientela}}{\text{Numero di dipendenti}}$$

Il rapporto indica (di solito in migliaia di euro) l'importo dei crediti erogati in varie forme alla clientela per ogni unità di personale impiegata

4. Indici di redditività

Gli indici di redditività analizzano il risultato economico netto dell'esercizio e alcuni fattori che concorrono a determinarlo. I principali sono i seguenti:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Capitale proprio}} \times 100$$

Esprime la **redditività netta** del capitale proprio, cioè quanto "rendono" 100 euro di capitale di rischio investiti nell'azienda bancaria

$$\text{ROA} = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Totale attività}} \times 100$$

Il ROA (*Return on assets*) indica la **redditività netta** del capitale investito nell'azienda, espresso dal totale dell'attivo, il cui importo è anche pari a: **capitale proprio + capitale di terzi**

$$\frac{\text{Oneri operativi}}{\text{Proventi operativi}} \times 100$$

Questo rapporto è detto **Cost/Income ratio** e indica quanto incidono i **costi operativi** (costi per il personale, per servizi, per canoni di leasing, per ammortamenti, ecc.) sui **proventi operativi**, caratteristici dell'attività bancaria. Talvolta, come denominatore del rapporto si assume il **margine di intermediazione**

$$\frac{\text{Utile lordo dell'operatività corrente}}{\text{Raccolta diretta}} \times 100$$

Indica l'utile lordo per 100 euro di raccolta presso la clientela e, quindi, esprime la capacità della banca di **impiegare con profitto** i fondi ottenuti



5. Altri indici

Oltre a quelli ricordati sopra, possono essere determinati numerosi altri indicatori relativi alla struttura e all'operatività bancaria; fra essi quelli che seguono:

$\frac{\text{Liquidità}}{\text{Raccolta a vista}} \times 100$	→	Evidenzia quanti mezzi liquidi o di pronta e facile liquidabilità sono disponibili a fronte dei depositi rimborsabili su richiesta della clientela (a vista)
$\frac{\text{Capitale proprio}}{\text{Crediti verso la clientela}} \times 100$	→	Indica di quanto capitale proprio la banca dispone ogni 100 euro di impieghi creditizi e, pertanto, ne esprime la capacità di far fronte a eventuali insolvenze dei clienti
$\frac{\text{Capitale proprio}}{\text{Raccolta diretta}} \times 100$	→	Esprime in che misura il capitale proprio fronteggia i debiti verso la clientela; è un indice indiretto di capitalizzazione della banca
$\frac{\text{Costi del personale}}{\text{Oneri operativi}} \times 100$	→	Segnala l'incidenza dei costi del personale rispetto al totale degli oneri operativi
$\frac{\text{Costi del personale}}{\text{Numero di dipendenti}}$	→	Esprime il <i>costo medio annuo per dipendente</i> , un dato che necessita di essere interpretato, ma che è utile confrontare con quello di altre banche

LAVORIAMO INSIEME – Calcolo di alcuni indici di bilancio di una banca

Dal bilancio al 31/12/2008 della Banca Popolare di Milano, nella parte introduttiva sono riportati lo Stato patrimoniale e il Conto economico riclassificati nonché un prospetto di dati di sintesi per il calcolo di alcuni significativi indicatori.

Da tali documenti, reperibili sul sito della BPM, si ricavano i seguenti dati (migliaia di euro):

■ Crediti verso la clientela	27.928.794
■ Sofferenze nette	153.837
■ Raccolta diretta	30.062.140
■ Attivo immobilizzato	2.470.974
■ Totale attivo	38.047.084
■ Patrimonio netto (capitale proprio)	2.973.446
■ Patrimonio di vigilanza	4.532.867
■ Utile netto dell'esercizio	78.869
■ Proventi operativi	1.320.241
■ Oneri operativi	832.992
■ Costi del personale (n° 6.703 dipendenti)	522.289

Sulla base delle informazioni di cui sopra, calcoliamo:

- i principali indici di struttura;
- i tre fondamentali indici di redditività (ROE, ROA e Cost/Income);
- l'indice di rischiosità sui prestiti alla clientela;
- gli indici di produttività del personale.

Indici di struttura

$$\frac{\text{Crediti verso la clientela}}{\text{Totale attività}} \times 100 = \frac{27.928.794}{38.047.084} \times 100 = \mathbf{73,40\%}$$

(gli impieghi creditizi sono il 73,40% dell'attivo)

$$\frac{\text{Attivo immobilizzato}}{\text{Totale attività}} \times 100 = \frac{2.470.974}{38.047.084} \times 100 = \mathbf{6,50\%}$$

(le immobilizzazioni sono il 6,50% dell'attivo)



$$\frac{\text{Raccolta diretta}}{\text{Totale attività}} \times 100 = \frac{30.062.140}{38.047.084} \times 100 = \mathbf{79,01\%}$$
 (la raccolta da clientela finanzia il 79,01% dell'attivo)

$$\frac{\text{Crediti verso la clientela}}{\text{Raccolta diretta}} \times 100 = \frac{27.928.794}{30.062.140} \times 100 = \mathbf{92,90\%}$$
 (il 92,90% della raccolta va a impieghi creditizi)

Indici di redditività

$$\text{ROE} = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Capitale proprio}} \times 100 = \frac{78.869}{2.973.446} \times 100 = \mathbf{2,65\%}$$
 (il capitale proprio rende il 2,65%)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Totale attività}} \times 100 = \frac{78.869}{38.047.084} \times 100 = \mathbf{0,21\%}$$
 (il capitale investito rende lo 0,21%)

$$\text{Cost/Income ratio} = \frac{\text{Oneri operativi}}{\text{Proventi operativi}} \times 100 = \frac{832.992}{1.320.241} \times 100 = \mathbf{63,09\%}$$
 (incidenza dei costi operativi)

Indice di rischiosità degli impieghi creditizi

$$\frac{\text{Sofferenze nette}}{\text{Crediti verso la clientela}} \times 100 = \frac{153.837}{27.928.794} \times 100 = \mathbf{0,55\%}$$
 (i crediti a rischio di perdita sono lo 0,55% del totale)

Indici di produttività del personale

$$\frac{\text{Raccolta diretta}}{\text{Numero di dipendenti}} = \frac{30.062.140}{6.703} = \mathbf{4.485}$$
 (la raccolta per dipendente ammonta a euro 4.485.000)

$$\frac{\text{Crediti verso la clientela}}{\text{Numero di dipendenti}} = \frac{27.928.794}{6.703} = \mathbf{4.167}$$
 (gli impieghi per dipendente sono pari a euro 4.167.000)

Altri indici

Tra gli altri indici che i dati a disposizione permettono di determinare vi sono i seguenti:

$$\frac{\text{Capitale proprio}}{\text{Crediti verso la clientela}} \times 100 = \frac{2.973.446}{27.928.794} \times 100 = \mathbf{10,65\%}$$
 (il capitale proprio può coprire insolvenze fino al 10,65% dei crediti concessi alla clientela)

$$\frac{\text{Capitale proprio}}{\text{Raccolta diretta}} \times 100 = \frac{2.973.446}{30.062.140} \times 100 = \mathbf{9,89\%}$$
 (il capitale proprio è in grado di fronteggiare il 9,89% dei debiti verso la clientela)

$$\frac{\text{Costi del personale}}{\text{Oneri operativi}} \times 100 = \frac{522.289}{832.992} \times 100 = \mathbf{62,70\%}$$
 (i costi del personale sono il 62,70% degli oneri operativi)

$$\frac{\text{Costi del personale}}{\text{Numero di dipendenti}} = \frac{522.289}{6.703} = \mathbf{77,92}$$
 (il costo medio del lavoro per dipendente è di euro 77.920)

MODULO I

Le aziende di erogazione
e il settore non profit

Aggiornamenti
ONLINE

<p>U.D. 2 Il settore non profit</p>	<p>Paragrafo 7 Il bilancio delle aziende non profit pag. 374</p>
<p>U.D.3 Lo Stato e gli enti locali territoriali</p>	<p>Paragrafo 3.1 La classificazione delle entrate e delle spese pag. 392</p> <p>Paragrafo 4 Gli strumenti della programmazione economico-finanziaria pag. 398</p> <p>Paragrafo 7 Il Rendiconto generale dello Stato pag. 403</p>

Il bilancio delle aziende non profit

U.D. 2 pagg. 374-376

*Il testo che segue presenta gli schemi dello **Stato patrimoniale** e della **Relazione gestionale** delle aziende non profit, quali risultano dall'Atto di indirizzo in materia di bilancio d'esercizio emanato dall'Agenzia per le ONLUS. Viene così rettificato e integrato il contenuto del paragrafo 7 dell'U.D. 2.*

L'Agenzia per le ONLUS ha approvato in data 11 febbraio 2009 l'Atto di indirizzo "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio d'esercizio degli enti non profit".

Poiché rispetto alla presentazione di tali linee guida fatta nel maggio 2008 l'Atto di indirizzo contiene alcune modifiche agli schemi di bilancio, riteniamo opportuno ripresentare nella nuova versione lo Stato patrimoniale e il Rendiconto gestionale.

**RENDICONTO GESTIONALE**

Costi e oneri	Proventi e ricavi
1 - Oneri da attività tipiche	1 - Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1 Acquisti	1.1 Da contributi su progetti
1.2 Servizi	1.2 Da contratti con enti pubblici
1.3 Godimento beni di terzi	1.3 Da soci e associati
1.4 Personale	1.4 Da non soci
1.5 Ammortamenti	1.5 Altri proventi e ricavi
1.6 Oneri diversi di gestione	
2 - Oneri promozionali e di raccolta fondi	2 - Proventi da raccolta fondi
2.1 Raccolta 1	2.1 Raccolta 1
2.2 Raccolta 2	2.2 Raccolta 2
2.3 Raccolta 3	2.3 Raccolta 3
2.4 Attività ordinaria di promozione	2.4 Altri
3 - Oneri da attività accessorie	3 - Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1 Acquisti	3.1 Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie
3.2 Servizi	3.2 Da contratti con enti pubblici
3.3 Godimento beni di terzi	3.3 Da soci e associati
3.4 Personale	3.4 Da non soci
3.5 Ammortamenti	3.5 Altri proventi e ricavi
3.6 Oneri diversi di gestione	
4 - Oneri finanziari e patrimoniali	4 - Proventi finanziari e patrimoniali
4.1 Su rapporti bancari	4.1 Da rapporti bancari
4.2 Su prestiti	4.2 Da altri investimenti finanziari
4.3 Da patrimonio edilizio	4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali	4.4 Da altri beni patrimoniali
4.5 Oneri straordinari	4.5 Proventi straordinari
5 - Oneri di supporto generale	
5.1 Acquisti	
5.2 Servizi	
5.3 Godimento beni di terzi	
5.4 Personale	
5.5 Ammortamenti	
5.6 Altri oneri	
Risultato gestionale positivo	(Risultato gestionale negativo)

Classificazioni delle entrate e delle spese nel bilancio dello Stato

U.D. 3 pagg. 392-393

*Il testo che segue rettifica e integra il contenuto del paragrafo 3.1 dell'U.D. 3, esponendo le nuove **classificazioni delle entrate e delle spese** nel bilancio dello Stato.*

In base alla legge 31 dicembre 2009, n° 196, *Legge di contabilità e finanza pubblica*, nel bilancio dello Stato le **entrate** sono suddivise in:

1. titoli, a seconda della *fonte* da cui provengono. Si hanno così: *entrate tributarie, entrate extratributarie, entrate derivanti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti*, nonché *entrate derivanti dall'accensione di prestiti*; inoltre, le entrate sono distinte in **ricorrenti** e **non ricorrenti** a seconda che siano relative a proventi acquisiti stabilmente oppure solo per uno o pochi esercizi;

2. tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare.

Le **spese**, invece, vengono classificate distinguendole in:

1. missioni, costituite da un certo numero di grandi finalità che si rifanno non solo alle funzioni fondamentali dello Stato (difesa e sicurezza, amministrazione della giustizia, istruzione, ecc.) e ai relativi obiettivi strategici, ma anche a compiti di al-



locazione e di redistribuzione delle risorse. La realizzazione di una missione può interessare un solo ministero oppure più ministeri; per esempio, la missione "ordine pubblico e sicurezza" coinvolge, fra gli altri, i ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle finanze, delle Infrastrutture e dei trasporti, ecc.;

2. programmi, che sono complessi omogenei di attività svolte all'interno dei singoli ministeri, attraverso le quali si realizzano gli specifici obiettivi delle varie missioni. I programmi sono anche *unità di voto*, nel senso che sono oggetto di approvazione da parte del parlamento.

La realizzazione di ogni programma è affidata a un unico **centro di responsabilità amministrativa**, rappresentato dall'unità organizzativa di primo livello dei ministeri (dipartimento o direzione generale, a seconda dei casi).

Nell'ambito delle dotazioni di spesa relative a ciascun programma, poi, si distinguono:

- le **spese non modulabili**, sulle quali non può essere esercitato, in via amministrativa, un effettivo controllo perché si tratta di "oneri inderogabili", in quanto la loro entità dipende da meccanismi o parametri stabiliti dalla legge o da altri atti normativi. Tali spese comprendono, per esempio, stipendi, pensioni, interessi passivi, rimborsi di mutui, ecc.;

- le **spese rimodulabili**, in quanto quantificabili tenendo conto delle necessità delle amministrazioni o perché autorizzate per legge entro un limite massimo.

Secondo il loro *oggetto*, le spese si suddividono in **capitoli**; questi, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, rappresentano *unità elementari* ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ulteriormente ripartiti in **articoli**.

Gli strumenti della programmazione economico-finanziaria

U.D. 3 pagg. 398-400

Il testo che segue va a sostituire integralmente il paragrafo 4 dell'U.D. 3.


L'attività amministrativa dello Stato va inserita in un quadro di **programmazione**, caratterizzato dalla necessità di *rispettare i vincoli di bilancio* derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di *coinvolgere gli enti locali* nell'elaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'adozione a livello europeo di nuove regole di coordinamento delle politiche economiche dei vari Stati membri ha condotto all'approvazione della legge 7 aprile 2011, n° 39, la quale ha notevolmente modificato la **legge di contabilità e finanza pubblica** (legge n° 196/2009), innovando in particolare i tempi e gli strumenti della *programmazione finanziaria e di bilancio*.

Gli strumenti della programmazione finanziaria indicati dalla nuova legge sono i seguenti:

- il *Documento di economia e finanza* (DEF);
- la *Relazione generale sulla situazione economica del Paese*;
- la *Nota di aggiornamento del DEF*;
- il *disegno di legge di stabilità*;
- il *disegno di legge del bilancio dello Stato*;
- il *disegno di legge di assestamento*;
- eventuali *disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica*.

Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

**1. Il Documento di economia e finanza (DEF)**

È il documento che sta alla base del processo di programmazione economico-finanziaria. Esso si compone di **tre sezioni**, denominate rispettivamente:

- *Programma di stabilità;*
- *Analisi e tendenze della finanza pubblica;*
- *Programma nazionale di riforma.*

Il **Programma di stabilità** contiene, tra gli altri elementi e informazioni:

- gli *obiettivi di politica economica* e il quadro delle *previsioni economiche e di finanza pubblica* almeno per il **triennio successivo**, nonché gli obiettivi, differenziati in relazione ai vari sottosettori delle amministrazioni pubbliche, distinguendo tra amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e di assistenza sociale;
- l'indicazione dell'*evoluzione economico-finanziaria internazionale*;
- gli obiettivi programmatici, indicati in rapporto al PIL, per l'*indebitamento netto*, per il *saldo di cassa* e per il *debito delle amministrazioni pubbliche*;
- l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

La sezione **Analisi e tendenze della finanza pubblica** contiene, tra l'altro:

- l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche relativi all'anno precedente e degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella relativa Nota di aggiornamento;
- le previsioni tendenziali a legislazione vigente dei *flussi di entrata e di uscita* dei vari sottosettori delle amministrazioni pubbliche nonché del saldo di cassa delle medesime; vanno inoltre fornite le previsioni relative al *debito* delle amministrazioni pubbliche e alla *pressione fiscale* complessiva;
- le previsioni tendenziali del *saldo di cassa del settore statale* e le indicazioni relative alla sua copertura.

Il **Programma nazionale di riforma** contiene, in linea con quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea, lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con l'indicazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, le principali riforme



da attuare e la loro compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità, nonché i prevedibili effetti delle suddette riforme sulla crescita economica, sulla competitività del sistema economico e sull'occupazione.

In allegato al DEF sono indicati gli eventuali **disegni di legge collegati** alla manovra di finanza pubblica, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici.

2. La legge di stabilità

Questo documento, che insieme con la *legge di bilancio* concorre a formare la cosiddetta **manovra triennale di finanza pubblica**, contiene le misure qualitative e quantitative che sono necessarie per realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel DEF.

La **legge di stabilità** contiene esclusivamente norme rivolte a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio cui si riferisce il bilancio pluriennale. Fra l'altro, essa indica:

- il livello massimo del *ricorso al mercato finanziario* e del *saldo netto da finanziare* per ciascuno degli anni considerati;
- le variazioni delle aliquote, delle detrazioni, degli scaglioni, ecc. relative a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore;
- gli importi dei *fondi speciali*;
- l'importo complessivo massimo destinato al *rinnovo dei contratti del pubblico impiego*.

La legge di stabilità non può contenere "deleghe" legislative, né interventi di natura localistica o microsettoriale, come accadeva, invece, con la vecchia "legge finanziaria". Ne risulta un provvedimento meno farraginoso, con una sessione di bilancio più snella in quanto le misure di sviluppo, e cioè la manovra vera e propria, sono demandate ai provvedimenti "collegati" che il Governo deve presentare alle Camere entro gennaio.

Apportando al *disegno di legge del bilancio a legislazione vigente* predisposto dal Ministro dell'Economia e delle finanze le variazioni alle previsioni determinate dalla *legge di stabilità*, viene formata la **legge di bilancio** da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

3. Il bilancio pluriennale di previsione

Questo bilancio copre un *periodo di tre anni* ed è redatto per *missioni e programmi*, in termini di *competenza* e di *cassa*. Esso è *aggiornato annualmente* ed esposto separatamente:

- l'andamento delle entrate e delle spese previste in base alla legislazione vigente (è il *Bilancio pluriennale a legislazione vigente*);
- la previsione sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli interventi programmati nel DEF (è il *Bilancio pluriennale programmatico*).

Il bilancio pluriennale è integrato in base agli effetti della *legge di stabilità*. Esso *non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né a eseguire le spese che vi sono previste*.

La legge n° 196/2009 detta anche norme rivolte a garantire il **coordinamento** della finanza pubblica degli enti territoriali. È infatti previsto che le Regioni, le Province autonome e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri *bilanci annuali e pluriennali* in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal Documento di economia e finanza.

Gli enti locali sono anche coinvolti nella procedura di elaborazione della manovra di finanza pubblica e nella formulazione dei relativi obiettivi programmatici, attraverso un'apposita "Conferenza" cui partecipano i vari livelli istituzionali di governo.

La legge di bilancio deve essere approvata entro il 31 dicembre; in mancanza, il



Parlamento delibera l'**esercizio provvisorio** per un periodo che non può superare i *quattro mesi*, durante il quale la gestione del bilancio è consentita per tanti *dodicesimi* quanti sono i mesi concessi (il limite non vale per le spese obbligatorie e per quelle non frazionabili in dodicesimi).

Conto generale del patrimonio

U.D. pag. 403

*Il testo che segue va a sostituire integralmente la parte riguardante il **Conto generale del patrimonio** nel paragrafo 7 dell'U.D. 3.*

Il **Conto generale del patrimonio** è il documento che fornisce la situazione patrimoniale dello Stato quale risulta in chiusura di esercizio. Esso comprende:

- le **attività finanziarie** (mezzi di pagamento, strumenti finanziari e attività assimilate; per esempio oro, biglietti e monete, titoli azionari e non, crediti, ecc.);
- le **attività non finanziarie prodotte** (attività economiche ottenute quale prodotto dei processi di produzione, quali, per esempio, fabbricati residenziali e non, infrastrutture, automezzi, mobili, attrezzature, beni storici, archeologici, ecc.);
- le **attività non finanziarie non prodotte** (attività economiche non ottenute tramite processi di produzione, come, per esempio, terreni, giacimenti minerali, foreste, ecc.);
- le **passività finanziarie** (mezzi di pagamento o strumenti finanziari e simili, debiti di tesoreria, residui passivi, titoli di Stato redimibili, anticipazioni passive, ecc.).

Il Conto generale del patrimonio contiene il Conto del "dare e avere" della Banca d'Italia che svolge il servizio di tesoreria e del Cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato. Al Conto del patrimonio sono anche allegati il *conto consuntivo* – economico e patrimoniale – della **Patrimonio dello Stato S.p.A.**² e il *conto consolidato* della gestione del bilancio statale e della suddetta società.

Al **Rendiconto generale dello Stato** deve inoltre essere allegata una relazione in cui sono illustrati, tra l'altro, i *costi sostenuti* e i *risultati conseguiti* per ciascun servizio, programma o progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi di Governo.

² La **Patrimonio dello Stato S.p.A.** è una società che ha il compito di provvedere alla valorizzazione, alla gestione e all'alienazione del patrimonio dello Stato. Le sue azioni sono integralmente detenute da Fintecna S.p.A., una società controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle finanze.